

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1109 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

relativa a una richiesta di deroga presentata dall'Italia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

[notificata con il numero C(2016) 4137]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale requisito.
- (4) Con lettera del 3 marzo 2015 la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare al requisito di rilevare le informazioni relative alle persone a bordo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda tutte le navi da passeggeri che viaggiano sulle seguenti rotte: a) Termoli — isole Tremiti e viceversa; b) Terracina — Ponza e viceversa e c) Ponza — Ventotene e viceversa.
- (5) Al fine di poter valutare la richiesta, il 4 giugno 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica italiana, che ha trasmesso la sua risposta il 10 novembre 2015.
- (6) Il 31 marzo 2016 la Repubblica italiana ha modificato la portata della richiesta di deroga in merito ad alcune esenzioni per determinate categorie di persone a bordo il cui numero dovrà essere rilevato.
- (7) La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.
- (8) La Repubblica italiana ha fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) i viaggi non superano trenta miglia dal punto di partenza; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio permanenti della guardia costiera italiana; 5) mancano un'infrastruttura di supporto e strutture portuali adeguate per registrare le informazioni sui passeggeri in modo compatibile con l'orario dei viaggi e con la sincronizzazione con il trasporto via terra; 6) la richiesta di deroga si applicherebbe a tutti gli operatori che viaggiano sulle rotte indicate; e 7) la deroga non si applicherebbe alla rilevazione di informazioni in merito al numero di neonati a bordo e, se richiesto dal passeggero, alla necessità di assistenza in caso di emergenza.
- (9) L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

(¹) GUL 188 del 2.7.1998, pag. 35.

